Ministero della Salute

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, AI TITOLI UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA, di cui all'art. 6, comma 3, del D.lgs 502/92 s.m.i..
Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011
recepito con DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Provvedimento della Giunta regionale n. 2217 del 20/12/2011

Decreto Dirigente n. 26 del 10/10/2013

Si porta a conoscenza degli interessati che sono aperti i termini di presentazione delle domande per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai titoli universitari abilitanti alle Professioni Sanitarie di:

▪ **Podologo** ▪ **Fisioterapista** ▪ **Logopedista** ▪ **Ortottista-Assistente in oftalmologia** ▪ **Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva** ▪ **Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale** ▪ **Terapista occupazionale**	**Professioni Sanitarie riabilitative**

Per quanto concerne la Professione Sanitaria di EDUCATORE PROFESSIONALE si informano gli interessati che verrà emanato un avviso pubblico specifico per tale figura, come statuito nella circolare del Ministero della Salute prot. n. 36869 del 6/8/2013, decisione ratificata dalla Conferenza di servizi nella seduta del 2 ottobre 2013.

Articolo 1
Effetti e modalità di riconoscimento dell'equivalenza

1. Il riconoscimento dell'equivalenza del titolo posseduto è attribuito ai soli fini dell'esercizio professionale, sia subordinato che autonomo, e dell'accesso alla formazione professionale (art. 4, L. 42/99), ed è condizionato al raggiungimento del punteggio previsto, secondo quanto indicato all'art. 3 dell'Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito nel DPCM 26 luglio 2011.

2. Qualora non sia raggiunto il punteggio previsto, il riconoscimento stesso è subordinato all'effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati con apposito decreto, in corso di adozione, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Articolo 2
Titoli riconoscibili

1. Possono essere presi in considerazione esclusivamente i titoli rispondenti alle seguenti caratteristiche:

   a) devono essere stati **conseguiti entro il 17 marzo 1999**, ed il relativo corso formativo deve essere iniziato **entro il 31 dicembre 1995**;

   b) devono essere stati conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari;

   c) devono essere evidentemente afferenti all'area sanitaria e riconducibili esclusivamente alle Professioni Sanitarie, in applicazione del comma 2 dell'art. 4 della L. 42/99 e dei relativi profili emanati con Decreto Ministeriale;

   d) devono aver consentito l'esercizio di attività sanitaria, in conformità all'ordinamento allora vigente;

   e) i relativi corsi di formazione devono essere stati regolarmente autorizzati dalla Regione del Veneto o da altri Enti preposti allo scopo della medesima Regione, e svolti nell'ambito del territorio regionale.
   Per Enti preposti allo scopo si fa riferimento a quegli Enti pubblici che, in base alla normativa vigente all'epoca, erano preposti istituzionalmente o all'espletamento dei corsi di formazione/qualificazione/abilitazione, o al rilascio delle autorizzazioni a corsi che poi – in concreto – possono essere stati svolti/gestiti anche da Enti privati.

Articolo 3
Titoli non valutabili ai fini del riconoscimento

1. Non sono valutabili ai fini del riconoscimento dell'equivalenza i seguenti titoli/diplomi/attestati/qualifiche comunque denominati e da chiunque rilasciati:

   a) Infermiere generico (legge 29/10/1954 n° 1046, art. 6 D.P.R. n. 225/74);
   b) Infermiere psichiatrico (art. 24 del R.D. 16/08/1909, n. 615, legge 29/10/1954 n° 1046);
   c) Puericultrice (artt. 12 e 13 legge 19 luglio 1940, n. 1098);
   d) Ottici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
   e) Odontotecnici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della Sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
   f) Addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica;
   g) Titoli di massofisioterapista conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
   h) Massaggiatori (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
   i) Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
   j) Massaggiatori sportivi (legge 26 ottobre 1971, n. 1099 sulla "Tutela sanitaria delle attività sportive, decreto 5 luglio 1975 del Ministero per la sanità);
   k) titoli universitari rilasciati dalla Facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione per Educatore Professionale conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
   l) titoli universitari ISEF, Scienze Motorie;
   m) titoli di operatore strumentista (C.C.N.L. ANISAP);
   n) diplomi di infermiera volontaria di Croce rossa che, con la legge del 4 febbraio 1963 n. 95, furono equiparati al certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico;
   o) titoli rilasciati agli infermieri militari previsti dall'ordinamento del personale civile dello Stato dal Decreto 124/71 del 25 febbraio, articolo 10, e dal D.M. n. 19 del 12/12/90.

Articolo 4
Titoli già equipollenti[*]

1. Non verranno presi in considerazione titoli già dichiarati equipollenti ai diplomi universitari dai decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 42/99, che per le Professioni Sanitarie riabilitative, si riportano di seguito:

   a) **Podologo** DM 27 luglio 2000 *(Gazz Uff. 22 agosto 2000, n. 195)*: "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di podologo, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base";

   b) **Fisioterapista** DM 27 luglio 2000 *(Gazz. Uff. 16 agosto 2000, n. 190)*: "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base";

   c) **Logopedista** DM 27 luglio 2000 *(Gazz. Uff. 22 agosto 2000, n. 195)* modificato ed integrato dal DM 9 ottobre 2002 *(Gazz. Uff. 26 ottobre 2002, n. 252)*: "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di logopedista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base";

   d) **Ortottista - assistente di oftalmologia** DM 27 luglio 2000 *(Gazz. Uff. 17 agosto 2000, n. 191)*: "Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di ortottista - assistente di oftalmologia ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base";

   e) **Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva** DM 27 luglio 2000 *(Gazz. Uff. 22 agosto, n. 195)*: "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base";

   f) **Tecnico della riabilitazione psichiatrica** DM 27 luglio 2000 *(Gazz. Uff. 16 agosto, n. 190)*: "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base";

   g) **Terapista occupazionale**: DM 27 luglio 2000 *(Gazz. Uff. 14 agosto 2000, n. 189)*: "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di terapista occupazionale ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base".

[*] Mentre il riconoscimento dell'equipollenza di un titolo ad un altro è sancito da una norma, nell'equivalenza il riconoscimento di un titolo ad un altro è subordinato ad una procedura di valutazione del singolo caso concreto, si realizza in presenza di determinati requisiti, ed avviene su istanza dell'interessato.

Articolo 5
Produzione del titolo

1. L'attestazione relativa al titolo di cui si richiede il riconoscimento dell'equivalenza conseguito presso un ente pubblico deve essere resa, ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000 s.m.i., tramite una dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato A).

2. Qualora il titolo sia stato conseguito presso un ente privato (ancorchè autorizzato da un ente pubblico), il richiedente dovrà allegare alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato A) attestante il conseguimento del titolo, la copia del titolo prodotta secondo una delle seguenti modalità:

   a) fotocopia semplice dichiarata conforme all'originale con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 (Allegato A);
   b) copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000.

Articolo 6
Elementi per la valutazione del titolo

1. Al fine di consentire la valutazione del titolo il richiedente dovrà fornire idonee specificazioni riguardo alla durata del corso di formazione ed all'esperienza lavorativa di cui è in possesso.

   1.1 Per quanto riguarda la durata del corso di formazione, ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i., il richiedente dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui riportare la durata complessiva della formazione in anni, in ore di insegnamento e tutte le informazioni richieste come da fac-simile Allegato B.

   1.2 Qualora il corso sia stato svolto presso un ente formativo privato (ancorchè autorizzato da un ente pubblico) il richiedente dovrà allegare alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B) la copia del programma del corso al fine di comprovare le dichiarazioni rese.

2. Per ciò che attiene all'esperienza lavorativa[1], l'interessato deve dimostrare che la stessa:

   a) sia riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella sanitaria prevista per la Professione rispetto alla quale si chiede l'equivalenza del titolo posseduto;

   b) sia stata svolta per un periodo di **almeno un anno**, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni **antecedenti al 10 febbraio 2011**, come previsto dall'art. 2, comma 4, del DPCM 26 luglio 2011**;**

   2. 1. L'attestazione relativa all'esperienza lavorativa subordinata prestata alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico deve essere resa, ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i., tramite una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio come da Fac-simile Allegato C.

   2.2. L'attestazione relativa all'esperienza lavorativa subordinata prestata alle dipendenze di un datore di lavoro privato deve essere resa, ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i, tramite una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, come da Fac-simile Allegato C-1.

   Nel caso il richiedente abbia svolto esperienza lavorativa subordinata sia alle dipendenze di datori di lavoro pubblico che privato, dovrà compilare entrambi i moduli per le relative attività.

   Al fine di comprovare la tipologia di attività svolta, l'anzianità lavorativa, e che si tratti di attività legittime, il richiedente deve allegare appropriata documentazione comprovante quanto dichiarato, potendo utilizzare i seguenti documenti:

   a) copia del/dei contratti di lavoro sottoscritti ed eventuali ulteriori documenti (es. dichiarazione del datore di lavoro) idonei ad attestare l'attività lavorativa svolta, la durata, la tipologia e l'inquadramento contrattuale; la qualifica, le mansioni e/o le prestazioni svolte;

   b) dichiarazione dei redditi con riferimento ai quadri del modello della dichiarazione utili a comprovare la "natura del reddito"∗;

   c) copia di altri documenti ritenuti idonei a dimostrare quanto dichiarato.

[1] Non può essere considerata "*attività lavorativa*" l'occupazione derivante dalla fruizione di una borsa di studio.

∗ Quadri utili a ricostruire la "natura del reddito" nella dichiarazione dei redditi:
- per attività subordinata: **Modello 740, quadro C – CUD per identificazione del datore di lavoro.**
- per attività libero professionale (lavoratore autonomo singolo): **Modello UNICO, quadro RE.**
- per lavoratore autonomo socio di una società/studio/coop./altro ente: **Modello UNICO, quadro RH.**

I predetti documenti devono essere prodotti secondo una delle seguenti modalità:

a) fotocopia semplice dichiarata conforme all'originale con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 (Allegato C-2);
b) copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000.

2.3. L'attestazione relativa all'attività lavorativa autonoma/libero professionale deve essere resa, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 s.m.i, tramite una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, come da fac-simile Allegato D.

Al fine di comprovare la tipologia di attività svolta, l'anzianità e la continuità lavorativa, e che si tratti di attività legittime, il richiedente deve allegare appropriata documentazione comprovante quanto dichiarato, potendo utilizzando i seguenti documenti:

a) codice attività;
b) incarichi professionali sottoscritti;
c) dichiarazione dei redditi, con riferimento ai quadri del modello della dichiarazione utili a comprovare la "natura del reddito"* ;
d) atto societario, dal quale si evinca il ruolo e l'attività svolta dal richiedente presso la società/studio/coop./altro ente di cui è socio;
e) eventuali ulteriori documenti idonei a comprovare la natura e l'anzianità dell'attività lavorativa svolta.

I predetti documenti devono essere prodotti secondo una delle seguenti modalità:

a) fotocopia semplice dichiarata conforme all'originale con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 (Allegato C-2);
b) copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000.

3. Qualora l'amministrazione ricevente ritenga necessario approfondire le informazioni contenute nella documentazione inviata, ne richiederà opportuna integrazione.

4. Per consentire una corretta valutazione di quanto autocertificato, è necessario che le dichiarazioni sostitutive siano redatte in modo analitico e contengano tutti gli elementi che verrebbero indicati se i documenti stessi fossero rilasciati dall'Ente competente, pena il verificarsi di una situazione di falsità o di non veridicità, con le dovute conseguenze di legge, o di incompletezza, per cui ne deriverebbe l'impossibilità di effettuare un apprezzamento di quanto descritto. Si raccomanda pertanto l'utilizzo dei fac-simili allegati al presente avviso.

Art. 7
Richiesta elementi integrativi - Dichiarazione di inammissibilità.

1. Nel caso in cui, durante l'istruttoria delle domande, si dovesse riscontrare il difetto degli elementi previsti**,** ed in particolare, qualora dalle dichiarazione sostitutive non dovessero rinvenirsi le informazioni richieste, la Regione o Provincia autonoma provvederà a richiedere all'interessato l'integrazione di detti elementi.
Tale integrazione, ai sensi della L. 241/90 s.m.i., dovrà essere fornita nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa e, in mancanza di essa, non verrà dato ulteriore corso alla domanda che verrà dichiarata inammissibile. Di ciò verrà fornita apposita comunicazione.

2. Qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi, non verrà dato ulteriore corso all'istanza, la quale verrà dichiarata inammissibile:

a) il titolo di cui si chiede l'equivalenza non sia stato conseguito entro il 17 marzo 1999 o il relativo corso formativo sia iniziato dopo il 31 dicembre 1995;

b) si tratti di un titolo escluso dalla procedura di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del presente avviso;

c) si tratti di titoli già resi equipollenti ai diplomi universitari dai Decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 42/99, come indicato nell'art. 4, del presente avviso;

d) si tratti di titoli conseguiti all'esito di corsi che non sono stati autorizzati dalla Regione del Veneto o da altri Enti preposti allo scopo, o non si siano effettuati nell'ambito del territorio regionale;

Di ciò verrà fornita apposita comunicazione.

Articolo 8
Domanda per il riconoscimento del titolo

1. La domanda di riconoscimento dell'equivalenza dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, alla quale deve essere apposta una marca da bollo da € 16,00.

   La domanda potrà essere spedita:

   a) o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

      Regione del Veneto
      Direzione personale S.S.R.
      Palazzo Molin, 2514
      San Polo – 30125 Venezia

      indicando sulla busta l'oggetto della procedura: *"Domanda di riconoscimento dell'equivalenza ai titoli universitari dell'area sanitaria – L. 42/99"*.

   b) o a mezzo posta elettronica certificata (PEC), utilizzabile per i possessori di casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo: *protocollo.generale@pec.regione.veneto.it*, indicando nell'oggetto: "*Domanda di riconoscimento dell'equivalenza ai titoli universitari dell'area sanitaria – L. 42/99"*.
   Le necessarie indicazioni operative per i possessori di PEC sono rinvenibili al seguente indirizzo:
   http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto

   Per quanto concerne la marca da bollo, è consentito il pagamento nelle seguenti modalità:
   - può essere spedita all'indirizzo indicato al precedente punto a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata di copia del documento d'identità del dichiarante. La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione;
   - il mittente della P.E.C., in virtù di una autorizzazione ottenuta dall'Agenzia delle entrate, può assolvere all'imposta di bollo in modo virtuale. In questo caso, come previsto dalla stessa autorizzazione, sugli atti e documenti inviati andrà indicato il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione ai sensi dell'art 15 del D.P.R. 642/1972.

2. La domanda di riconoscimento dell'equivalenza dovrà essere spedita entro il termine perentorio di 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR della Regione del Veneto del presente avviso. Nel caso detto giorno sia festivo, il termine è prorogato allo stesso giorno successivo non festivo.

3. In caso di spedizione tramite raccomandata, la data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dalla data apposta dall'Ufficio Postale accettante. In caso di spedizione tramite PEC la data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dalla data di spedizione della comunicazione. L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

4. La domanda deve essere prodotta esclusivamente alla Regione ove è stato formalmente autorizzato il corso e nel cui ambito territoriale ha trovato svolgimento il corso stesso.

5. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

   a) il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita;
   b) il titolo di cui si chiede l'equivalenza, la data di conseguimento dello stesso, l'Istituto o Ente che ha rilasciato il titolo e la durata del corso;
   c) l'eventuale attività lavorativa svolta e l'attuale occupazione;
   d) titoli di studio posseduti in aggiunta al titolo di cui si chiede l'equivalenza (es: diploma di scuola media, diploma di scuola superiore, ecc.);
   e) il recapito, o indirizzo PEC, presso cui ogni comunicazione relativa alla presente domanda verrà inviata.

6. Alla domanda non devono essere allegati certificati o attestati di frequenza relativi a corsi di aggiornamento e/o corsi di formazione continua (ECM) per il conseguimento dei crediti formativi, altri titoli specialistici o master, partecipazione a corsi liberi, né i curriculum vitae, in quanto non costituiscono oggetto di valutazione. Diversamente verranno eliminati.

7. Nella domanda il richiedente dovrà inoltre indicare il domicilio o recapito, oppure l'indirizzo di PEC, presso il quale deve essere inviata ogni necessaria comunicazione. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del richiedente, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

8. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità della stessa. La firma non deve essere autenticata e dovrà essere allegata alla domanda stessa una fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità.

9. Le domande spedite oltre i termini stabiliti al precedente comma 2, non saranno considerate valide ai fini del presente avviso, e la documentazione prodotta potrà essere restituita previa richiesta avanzata per iscritto.
   L'interessato potrà presentare, nei termini e con le modalità previste dagli Avvisi pubblici che verranno emanati in seguito, una nuova domanda.

Copia del presente bando può essere scaricata dal sito web della Regione del Veneto seguendo il percorso: www.regione.veneto.it => *PERCORSI => SANITA' => Formazione Operatori Sanitari e Titoli di Studio => Riconoscimento dell'equivalenza dei titoli.*

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere pubblicate nelle medesime pagine web.

Articolo 9
Sanzioni per dichiarazioni mendaci

1. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 10
Privacy

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Regione del Veneto per le finalità di gestione della domanda. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla procedura per l'equivalenza.

Articolo 11
Disposizioni finali e di rinvio

1. Agli istanti non verrà data comunicazione dell'avvio del procedimento.

2. Per quanto non espressamente contenuto nel presente avviso si rinvia all'Accordo Stato/Regioni n. rep. n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito con DPCM del 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011).

INFORMATIVE:

- Una volta conclusa la fase istruttoria delle istanze, gli Uffici regionali competenti provvederanno, entro 100 giorni dal ricevimento delle domande, a trasmettere gli atti al Ministero della Salute (tale termine potrà essere sospeso per 30 giorni per effetto di quanto previsto all'art. 7 del presente avviso).
- Entro i successivi 80 giorni, il procedimento verrà concluso con un provvedimento emanato dal Ministero della Salute.
- Avverso il provvedimento ministeriale sarà possibile esperire ricorso al TAR Lazio entro i termini previsti dal D.lgs 02/07/2010, n. 104 "Codice del Processo Amministrativo".

- Ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche,
  - il responsabile dell'istruttoria è la Regione del Veneto,
  - il responsabile del procedimento è il Ministero della Salute.

- Gli interessati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di riconoscimento dell'equivalenza secondo le modalità previste dal D.P.R. del 12 aprile 2006, n. 184.